

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 01 rev. 03 ME**

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

<b>Titolo</b>	<b>Giorni festivi</b>
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 2.1, lettera bb), del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

**Pubblicata il .....**

## 1. Premessa

L'articolo 2.1, lettera bb), della Disciplina prevede che, per giorno lavorativo si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle DTF.

## 2. Giorni festivi

In particolare, si considerano festivi i seguenti giorni:

1) FESTIVITÀ NAZIONALE, ai sensi della Legge 20 Novembre 2000, N. 336:

- 2 giugno (Fondazione della Repubblica)

2) GIORNI FESTIVI, ai sensi della Legge 27 maggio 1949, N. 260:

- 25 aprile (Anniversario della liberazione)
- il giorno di lunedì dopo Pasqua
- 1 maggio (Festa del lavoro)
- 26 dicembre (S. Stefano)

3) FESTIVITÀ RELIGIOSE RICONOSCIUTE COME GIORNI FESTIVI AGLI EFFETTI CIVILI, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, N. 792:

- 1 gennaio (Maria Santissima Madre di Dio)
- 6 gennaio (Epifania del Signore)
- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
- 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria)
- 1 novembre (tutti i Santi)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione della B.V. Maria)
- 25 dicembre (Natale del Signore)

Con riferimento al mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) ed al mercato dei prodotti giornalieri (MPEG) il GME pubblica sul sito istituzionale ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)) il calendario delle relative sessioni di mercato.